

Il commercialista telematico

La sostituzione degli amministratori nelle società: con quali modalità si verifica? E da quando ha effetto la loro sostituzione?

(indagine a cura Rag. Roberto Mazzanti)

Le conclusioni dell'indagine:

Dopo aver raccolto il materiale che i lettori hanno gentilmente inviato e sviluppato ulteriori ricerche in proposito, possiamo chiudere la 18.ma indagine, aperta il 23 febbraio scorso su questo sito.

Il caso che vogliamo approfondire in questo lavoro è quello della sostituzione degli amministratori nelle società, sia in quelle di persone (s.n.c. e s.a.s.) sia in quelle di capitali (s.p.a. ed s.r.l.).

Vogliamo comprendere con quali modalità si verifica la sostituzione degli amministratori, per revoca, dimissioni o scadenza del mandato e da quando ha effetto la loro sostituzione, sia ai fini interni alle società, sia ai fini esterni.

SOCIETA' DI PERSONE - LA SNC

Nella società in nome collettivo, la sostituzione degli amministratori può avvenire per cause diverse; queste, quali che siano, sono tutte legate da un elemento: **si tratta di modifiche dell'atto costitutivo e quindi sono da pubblicizzare come tali.**

Le cause in questione sono:

- a) revoca dell'incarico
- b) dimissioni dell'amministratore
- c) cessione della quota sociale da parte del socio-amministratore
- d) recesso dalla società da parte del socio-amministratore
- e) esclusione del socio amministratore
- f) morte, interdizione o inabilitazione
- g) scadenza del termine.

Scopo di quest'indagine è l'esame degli istituti della **revoca**, delle **dimissioni** e della **scadenza** del mandato. Per cui ci limiteremo a questi 3 casi, che sono di gran lunga quelli più frequenti.

Il commercialista telematico

LA REVOCA

Con la revoca (decisa dai soci o dall'A.G.O¹. su richiesta degli stessi) viene impedito all'amministratore l'esercizio dei suoi poteri **dallo stesso momento in cui gli viene notificata.**

In linea generale, l'amministratore può essere revocato per violazione degli obblighi che gli derivano dalla legge o dall'atto costitutivo (mancata redazione del bilancio, impedito controllo contabile ai soci, appropriazione indebita di utili, violazioni tributarie accertate dall'Amministrazione Finanziaria, violazione del divieto di concorrenza, mancato esercizio dell'attività di amministratore ecc....ecc....).

Se l'amministratore si oppone ed ottiene dal Tribunale una sentenza che accerti l'inesistenza dei motivi che hanno condotto alla revoca, **ha diritto ad essere reintegrato** nella carica, oltre al risarcimento dei danni ingiustamente patiti.

Per completezza, va ricordato che **l'amministratore revocato, che sia anche socio, può essere escluso anche come tale dalla società**, se le inadempienze in cui è incorso non sono rilevanti solo in quanto amministratore ma anche come socio; infatti vanno sempre tenute distinte le due figure: di socio e di amministratore.

Un esempio tipico di violazione che **ricade su entrambi i versanti** è l'esercizio di attività concorrente con quella della società (art.2301 c.c.) senza il consenso degli altri soci.

Ovviamente, di fronte ai terzi, la revoca del vecchio amministratore e la nomina del nuovo **devono essere formalizzate per atto pubblico**, essendo comunque modifiche dell'atto costitutivo della società.

Finchè tali formalità non sono iscritte al Registro delle Imprese, **i terzi non possono essere ritenuti a conoscenza dei fatti**, per cui è necessario che la società abbia cura di evitare che il vecchio amministratore -revocato- possa continuare ad impegnarla, compiendo operazioni in suo nome.

Per fare questo è indispensabile che nell'attesa della deliberazione di fronte al Notaio, i soci avvertano i terzi in tutti i modi consentiti (corrispondenza, contatto diretto) ed eventualmente **diffidino l'amministratore revocato dal continuare ad operare**, richiedendogli un rendiconto immediato delle operazioni compiute dall'inizio dell'anno al giorno della revoca.

¹ Autorità Giudiziaria Ordinaria

Il commercialista telematico

LE DIMISSIONI

Non esistendo una disciplina specifica delle dimissioni dell'amministratore di s.n.c., occorre rinviare alle norme sul mandato (artt.1703 e segg. c.c.), **a meno che i soci non abbiano avuto la lungimiranza di fissare le procedure applicabili a questo caso** nell'atto costitutivo.

Dal rinvio alle norme sul mandato discende che, per principio generale, **l'amministratore resta in carica fino alla sua sostituzione.**

Se l'amministratore è in carica **a tempo indeterminato**, salva l'esistenza di una giusta causa che consenta l'interruzione "in tronco" del rapporto, deve dare **un congruo preavviso** alla società, onde consentirle di trovare un suo sostituto.

Se invece l'amministratore è in carica **a tempo determinato**, non può dimettersi prima della scadenza del termine. Salvo che non abbia una giusta causa che lo giustifichi. In mancanza di questa, dovrebbe risarcire il danno creato alla società.

In tutti i casi, si pone il problema della decorrenza delle dimissioni, ossia di "quando" esse divengono efficaci nei confronti della società.

Per quanto riguarda le ipotesi di giusta causa, che consentono l'interruzione immediata del rapporto di amministratore, ritengo che egli debba rimanere in carica il tempo strettamente necessario per consentire alla società di sostituirlo. Fino a quel momento, le sue dimissioni sono inefficaci.

Ovviamente, in caso di inerzia prolungata della società, l'amministratore può diffidarla, metterla in mora e ricorrere all'autorità giudiziaria o a procedure arbitrali/conciliative, se previste nell'atto costitutivo o per sopravvenuto accordo tra lo stesso ed i suoi soci.

Sul piano dei rapporti interni alla società, un amministratore dimissionario dovrebbe astenersi –per norma di buon senso e correttezza- dal compiere operazioni di straordinaria amministrazione, anche se legalmente sarebbe abilitato a farlo.

Ovviamente, per quanto riguarda i rapporti con i terzi, le sue dimissioni saranno efficaci **solo nel momento in cui al Registro Imprese verrà depositata la modifica dell'atto costitutivo** o la sentenza dell'autorità giudiziaria.

Nelle ipotesi di dimissioni non motivate da una giusta causa, che chiaramente sono immaginabili solo per l'amministratore a tempo indeterminato, questi deve dare alla società un ampio preavviso (generalmente almeno 2/3 mesi; salvo che l'atto costitutivo non disponga

Il commercialista telematico

in proposito tempi diversi) in modo da consentirle di procedere alla sua sostituzione in tempi normali.

Fino a quel momento, egli **rimane in carica ad ogni effetto**. Vale quanto detto sopra, a proposito dell'opportunità di non intraprendere operazioni di straordinaria amministrazione.

Anche in questo caso nei rapporti con i terzi le dimissioni **dispiegheranno pienamente la loro efficacia solo nel momento in cui al Registro Imprese verrà depositata la modifica dell'atto costitutivo**.

SCADENZA DEL TERMINE

In questo caso, l'amministratore **cessa dal proprio incarico senza obbligo di preavviso né –tanto meno- di continuare a gestire la società in attesa della sua sostituzione**.

Questo vale non solo per i rapporti interni ma anche per quelli esterni, sempre che il termine del mandato sia stato regolarmente pubblicizzato.

È chiaro che la società, in vista della scadenza del termine, dovrà prendere i necessari provvedimenti: **sostituzione, allungamento del mandato all'amministratore in scadenza ecc...ecc...**

SOCIETA' DI PERSONE - LA SAS (revoca e dimissioni)

In questo tipo di società esiste solo una differenza rispetto alla snc²: nella sas l'amministrazione compete **solo ai soci accomandatari**.

Per cui se l'amministratore viene revocato o si dimette **diventa necessariamente un "accomandatario non amministratore"**.

E' peraltro ovvio che in caso di revoca, i soci possono deliberare anche la sua esclusione dalla società, se i fatti la giustificano.

Va osservato però come sia poco conveniente restare socio accomandatario quando si è privi del potere di amministrare, perché si è nella scomoda situazione di chi risponde per un operato tutto sommato altrui; a meno che non vi sia un rapporto di fiducia tale da giustificare questa difficile posizione (che è poi quella del socio non amministratore della collettiva).

² Per cui rimando alla snc per tutto quanto non trattato espressamente nel capitolo dedicato alla sas
www.commercialistatelematico.com

Il commercialista telematico

SOCIETA' DI CAPITALI - LA SPA

Nella spa esiste la possibilità di scegliere tra diversi modelli di amministrazione e controllo; a seguito della riforma del 2003 sono stati introdotti il sistema monistico e quello dualistico, accanto al "classico modello ordinario".

Partiamo da quest'ultimo e vediamo cosa succede agli amministratori in caso di revoca, dimissioni o scadenza del mandato.

LA REVOCA

Può essere disposta solo dall'assemblea ordinaria, dall'A.G.O., dallo Stato o da un Ente pubblico (nel caso di società a partecipazione pubblica).

La revoca disposta dall'assemblea ordinaria può essere decisa **anche se non è stata posta all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione**³, e, secondo Cassazione 21.03.00 n.3312, **anche l'amministratore interessato –purchè socio- può partecipare e votare** sulla questione.

Altro dettaglio non secondario da ricordare:

la revoca è automatica se l'azione di responsabilità contro l'amministratore revocando viene approvata dal 20% del capitale sociale.

Le conseguenze della revoca sono diverse a seconda della sua automaticità o meno; **in caso di revoca non automatica, la deliberazione ha efficacia immediata** e si deve procedere immediatamente alla sostituzione dell'amministratore.

In caso di revoca automatica, invece, restano in carica fino alla loro sostituzione e conservano i loro poteri di ordinaria (non di straordinaria) amministrazione, compreso quello di convocare l'assemblea per gli affari urgenti.

LE DIMISSIONI

Ogni amministratore può dimettersi dall'incarico comunicando la propria decisione al consiglio di amministrazione –se esistente– ed al presidente del Collegio Sindacale.

Le dimissioni dell'intero consiglio o dell'amministratore unico devono essere comunicate al presidente del Collegio Sindacale.

Attenzione: le dimissioni non sono un atto soggetto ad accettazione e possono essere ritirate in qualsiasi momento, purchè antecedente all'iscrizione dell'atto al Registro delle Imprese.

³ Sul punto però non c'è unanimità di consenso; alcuni tribunali ammettono questa circostanza solo in occasione dell'assemblea che approva il bilancio.

Il commercialista telematico

Per quanto riguarda l'efficacia delle dimissioni vanno distinti gli effetti esterni da quelli interni.

Gli effetti verso l'esterno, ossia verso i terzi, si perfezionano solo con l'**iscrizione della sostituzione degli amministratori al Registro delle Imprese**. Fino a quel momento i terzi possono continuare ad operare con l'amministratore dimissionario.

Gli effetti interni, invece, sono più complessi.

1. se viene a mancare l'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri o tutti, l'efficacia si ha solo al momento dell'accettazione della carica da parte del nuovo amministratore unico o della maggioranza dei consiglieri (o dell'intero consiglio);
2. se viene a mancare la minoranza del consiglio di amministrazione, le dimissioni hanno invece efficacia immediata.

SCADENZA DEL TERMINE

Alla scadenza del mandato degli amministratori, essi cessano dall'incarico senza necessità di ulteriori formalità. La cessazione però ha effetto solo da quando i nuovi amministratori accettano l'incarico.

In questa attesa gli amministratori "scaduti" possono però compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti, anche se di straordinaria amministrazione.

Le varianti che derivano dal sistema monistico e dualistico, eventualmente adottati dalla spa, sono solo le seguenti:

1. sistema dualistico = la revoca degli amministratori è disposta dal Consiglio di Sorveglianza;
2. sistema monistico = non esiste alcuna differenza.

SOCIETA' DI CAPITALI - LA SRL

Nella disciplina normativa della srl **non troviamo alcun riferimento particolare** alle ipotesi di cessazione degli amministratori, per cui per prima cosa sarebbe consigliabile che i soci regolassero il procedimento della cessazione e della sostituzione degli amministratori nell'atto costitutivo.

In mancanza di specifiche indicazioni nell'atto costitutivo, alle dimissioni ed alla scadenza degli amministratori occorre applicare la disciplina prevista per la spa -per analogia- mentre per la revoca ci sono particolarità che sono proprie della srl.

Il commercialista telematico

LA REVOCA

Nel silenzio dell'atto costitutivo (perché se invece in quel documento esistesse una disciplina in proposito si applicherebbe quella) si aprono diversi scenari, tra cui al momento **nessuno è prevalentemente appoggiato dalla dottrina e dalla giurisprudenza** :

1. una prima teoria prevede che gli amministratori possano essere revocati dai soci in qualsiasi momento e anche non per giusta causa; in questo caso però vanno risarciti per il danno (lucro cessante ecc...ecc...);
2. una seconda teoria prevede che gli amministratori possano essere revocati solo per giusta causa.

Per quanto riguarda l'efficacia della revoca all'interno ed all'esterno della società, se nell'atto costitutivo non è disposto nulla di particolare al riguardo, occorre applicare quanto già visto a proposito della spa.

Marzo 2007

Rag. Roberto Mazzanti
Commercialista

www.commercialistatelematico.com